

CONVENZIONE DI INCARICO LIBERO PROFESSIONALE

TRA

l'Azienda Sanitaria Locale n. 6 di Sanluri, di seguito denominata Azienda, con sede legale in Sanluri, Via Ungaretti, 9 (Codice Fiscale 91009910927), nella persona del Dr. Salvatore Piu, Direttore Generale e legale rappresentante della stessa

E

La Dr. ssa Pisu Erica, di seguito denominato professionista, nata a Cagliari il 21/11/1982 e residente in via G. Gozzano, 1, Quartu Sant'Elena, Codice Fiscale PSI RCE 82S61 B354X

SI CONVIENE E SI STIPULA QUANTO SEGUE:

Articolo 1

Il Direttore Generale della Asl n. 6 di Sanluri conferisce incarico libero professionale per lo svolgimento di attività di tecnico di laboratorio biomedico nell'ambito dei programmi di screening oncologici in corso di esecuzione nella predetta Azienda Sanitaria, da svolgersi presso il Laboratorio di Anatomia Patologica del Presidio Ospedaliero di San Gavino M.le, alla Dr.ssa Pisu Erica, in possesso della laurea di tecnico di laboratorio biomedico conseguita presso l'Università di Cagliari.

L'incarico è conferito ai sensi dell'art. 7 del D.Lgs. 165/2001 e non può costituire in nessun caso presupposto per eventuali pretese di inquadramento in ruolo.

Articolo 2

Il professionista si impegna ad effettuare con la massima efficacia le attività di cui al precedente articolo al fine di garantire il miglior risultato assumendo responsabilità diretta per le attività professionali affidate.

Articolo 3

Il professionista dovrà programmare lo svolgimento dell'incarico professionale di cui al presente atto garantendo un impegno orario di n. 35 (trentacinque) ore settimanali in un numero di accessi settimanali,

ASLSanluri

concordati nel numero e nella relativa durata, con il Direttore del Servizio delle Professioni Sanitarie.

Articolo 4

Per l'espletamento dell'incarico professionale di cui al presente contratto è corrisposto al Professionista il corrispettivo orario lordo di €. 13,75 (tredici/75) al lordo di oneri e ritenute di legge.

Il compenso di cui sopra sarà liquidato a favore del Professionista su presentazione di regolare fattura e previa relazione del Direttore del Servizio delle Professioni Sanitarie attestante il regolare espletamento della prestazione professionale di cui al presente accordo.

L'Azienda provvederà al pagamento entro il termine il giorno 15 del mese successivo a quello di riferimento.

Articolo 5

L'incarico, decorrente dal 01 gennaio 2014, avrà scadenza alla data del 31 dicembre 2014, con esclusione del tacito rinnovo.

Resta stabilito, pertanto, che alla scadenza il rapporto contrattuale cesserà ad ogni effetto e senza necessità di avviso alcuno.

A tal fine, non si terrà in alcuna considerazione l'effettuazione di prestazioni rese dopo la scadenza indicata.

Il recesso anticipato da parte del professionista rispetto al termine di scadenza concordato, deve essere comunicato alla Direzione Aziendale con preavviso di almeno 15 giorni tramite lettera raccomandata e comporta la retribuzione dell'attività effettivamente svolta fino al momento del recesso.

Articolo 6

Il Professionista ha il dovere di contribuire, con impegno e responsabilità, alla tutela dei valori posti a fondamento del modello organizzativo aziendale, nonché alla costante osservanza del Codice di comportamento dei dipendenti della pubblica amministrazione di cui al D.P.R. n. 62 del 16 aprile 2013, che viene consegnato al medesimo contestualmente alla sottoscrizione del presente contratto.

L'accertata violazione, da parte del Dirigente nella cui struttura il professionista svolge la sua attività, di obblighi derivanti dal citato codice, comporta la risoluzione del presente rapporto contrattuale.

Articolo 7

Il Professionista, sotto la propria responsabilità, dichiara che, in relazione all'incarico di cui al presente accordo, non intercorrono cause di incompatibilità con lo svolgimento della propria attività lavorativa o con incarichi attualmente assunti per conto di altre amministrazioni pubbliche, enti o soggetti privati.

Il professionista si impegna, inoltre, a comunicare all'Azienda l'eventuale insorgere di possibili cause di incompatibilità, che dovessero presentarsi durante l'intero periodo di validità del contratto.

Articolo 8

Il professionista, fermo restando il rispetto delle norme di cui alla Legge n. 241/90 è tenuto a mantenere il segreto professionale e non può dare informazioni o comunicazioni relative ai provvedimenti e operazioni di qualsiasi natura o a notizie delle quali sia venuto a conoscenza a causa del suo ufficio, quando da ciò possa derivare un danno alla Asl n. 6 di Sanluri, ovvero un ingiusto vantaggio a terzi.

Articolo 9

La risoluzione di eventuali controversie tra le parti sarà di competenza dal Tribunale Ordinario di Cagliari.

Articolo 10

Il professionista, ai sensi del D.Lgs. 196/2003, autorizza l'Azienda al trattamento dei dati personali ai fini dello svolgimento delle attività connesse all'affidamento del presente incarico e per l'assolvimento degli obblighi previsti dalle leggi e dai regolamenti in materia, compresi gli obblighi di comunicazione e pubblicità previsti in ordine alla conclusione di collaborazioni esterne.

Articolo 11

Il professionista si impegna a stipulare idonea polizza assicurativa di Responsabilità professionale verso terzi e specifica polizza assicurativa per quanto concerne i rischi di infortunio che dovessero occorrere sulla propria persona, in caso di infortuni verificatisi durante l'espletamento delle attività professionali dedotte nel presente contratto.

Articolo 12

Per tutto quanto non espressamente disciplinato dal presente contratto, si rinvia alle norme di legge e di regolamento in materia sanitaria, amministrativa, civile e penale.

La presente convenzione, redatta in duplice originale e sottoscritta dalle parti previa lettura approvazione e conferma delle clausole in essa contenute, è composta da n. 4 pagine e di n.12 articoli.

Sanluri, li _____.

Il Professionista
Dr.ssa Pisu Erica

Il Direttore Generale della Asl 6 di Sanluri

Dr. Salvatore Piu

Parere favorevole Resp.le Servizio Affari Generali
